

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Pulizia ed Igiene Ambientale, comprese le forniture accessorie relative ai servizi igienici, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da eseguirsi presso le strutture di nuova attivazione di Di.S.Co. (già Laziodisu), attraverso la procedura RDO del Mepa, con invito di 5 (cinque) imprese individuate mediante sorteggio ed abilitate alla categoria "*Servizi di pulizia degli immobili e disinfestazione (schede di Rdo per: Fornitura a corpo)*" - sede legale dell'impresa: Lazio

(redatto, con adattamenti legati all'utilizzo di procedura telematica sul MEPA, secondo lo Schema di disciplinare di gara di cui al Bando-tipo n. 2, approvato dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018)

CIG 7688063649

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di gara	3
2.2	Chiarimenti	4
2.3	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	5
4.1	Durata.....	5
4.2	Opzioni e rinnovi.....	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
6.	REQUISITI GENERALI.....	6
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	6
7.1	Requisiti di idoneità.....	6
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	7
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	7
8.	AVVALIMENTO	8
9.	SUBAPPALTO	9
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	9
11.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	11
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	12
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	13
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	14
14.1	Domanda di partecipazione	14
14.2	Documento di gara unico europeo.....	14
14.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	16
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	18
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	19
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	20
17.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	20
17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	23
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	24
17.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	25
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	26
20.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .	26
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	27
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	27
23.	CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	29
24.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	31
24.1	CAMPIONATURA	31
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	32
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 3221 del 8 novembre 2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il **Servizio di Pulizia ed Igiene Ambientale, comprese le forniture accessorie relative ai servizi igienici, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da eseguirsi presso le strutture di nuova attivazione di Di.S.Co. (già Laziodisu), attraverso la procedura RDO del Mepa, con invito di 5 (cinque) imprese individuate mediante sorteggio ed abilitate alla categoria "Servizi di pulizia degli immobili e disinfezione (schede di Rdo per: Fornitura a corpo)" - sede legale dell'impresa: Lazio.**

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), a seguito di invito da parte della Stazione appaltante nei confronti delle 5 (cinque) imprese selezionate tramite sorteggio espletato nell'ambito della “*Manifestazione di interesse a partecipare alla Rdo sul Mepa per l'affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale, comprese le forniture accessorie relative ai servizi igienici da eseguirsi presso le strutture di nuova attivazione di Laziodisu*” indetta con d.d. n. 2205 del 17 luglio 2018.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è nel LAZIO [codice NUTS ITI4], presso le sedi meglio specificate nella tabella di cui all'art. 2 del Capitolato d'onori.

CIG 7688063649

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Mauro Lenti, Direttore amministrativo dell'Adisu Area Metropolitana.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) **Progetto**, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato d'onori comprensivo delle specifiche tecniche (allegato a parte);
- 2) **Determina a contrarre**;
- 3) **DGUE**;
- 4) Modulo **All. 1** – Domanda di partecipazione;
- 5) Modulo **All. 2** – Dichiarazioni integrative;
- 6) Modulo **All. 3** – Dichiarazione integrativa offerta economica;
- 7) **Disciplinare di gara**;
- 8) **Capitolato d'onori**;
- 9) **All. A** “*Scheda attività programmate*”;
- 10) **All. B** “*Regolamento residenze universitarie*”;
- 11) **All. C** “*Tabella personale impiegato*”.

Il progetto di cui al n. 1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*”.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.laziodisco.it/bandi-di-gara/gare-servizi/>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** mediante la piattaforma e-procurement del Mepa, tramite la funzione “invia comunicazione” **entro il giorno 6/12/2018, ore 10,00.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 7/12/2018** mediante pubblicazione in forma anonima esclusivamente attraverso il sistema di e-Procurement attraverso la funzione “Comunicazioni”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **gare.e.contratti@pec.laziodisu.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'Amministrazione ritiene che solo in tal modo il servizio di cui si abbisogna, raggiunge un importo adeguato per essere oggetto di interesse da parte del mercato di riferimento.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (iva esclusa)
1	Servizio di pulizia ed Igiene Ambientale, comprese le forniture accessorie relative ai servizi igienici		P	€48.658,60 (24 mesi)
				€ 74.563,60 (rinnovo 24 mesi)
Importo totale				€ 123.222,20 (48 mesi)

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

L'appalto è finanziato con stanziamenti del bilancio di Di.S.Co.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari all'80% dell'importo a base di gara di € **48.658,60** (perciò pari ad € 38.926,88).

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni di rinnovo) è di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto sul MEPA.

Si precisa che:

- Per il primo anno il Servizio in oggetto è limitato alle sedi di Civitavecchia (Porta Futuro); Roma (Hub Generazioni e Hub Moby Dick).
- A partire dal secondo anno il Servizio in oggetto viene esteso alla Residenza “*Giulio Regeni*” di Ostia;
- Il servizio di Pulizie ed igiene ambientale ricomprende la fornitura di tutti i prodotti e la strumentazione necessaria all'esecuzione a regola d'arte del servizio in questione.
- Il servizio in oggetto ricomprende anche le forniture accessorie di prodotti relativi ai servizi igienici, quali sapone lavamani, asciugamani a rullo e/o salviettine monouso, carta igienica e/o salviette monouso con eventuali dispenser etc. come meglio specificato nel Capitolato d'oneri.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 mesi, per un importo di € 74.563,60, al netto di Iva.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Opzione di proroga tecnica: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Trova altresì applicazione l'art. 106 comma 12 d.lgs. n. 50/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici che possono partecipare alla presente gara sono quelli invitati dall'Amministrazione ed estratti a sorte, in forma anonima, nella seduta pubblica del 10 settembre 2018 a seguito dell'indizione di precedente “*Manifestazione di interesse a partecipare alla Rdo sul Mepa per l'affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale, comprese le forniture accessorie relative ai servizi igienici da eseguirsi presso le strutture di nuova attivazione di Laziodisu*” indetta con d.d. n. 2205 del 17 luglio 2018 (documentazione consultabile al seguente link: <http://www.laziodisu.it/avcp/manifestazione-di->

[interesse-a-partecipare-alla-rdo-sul-mepa-per-l'affidamento-del-servizio-di-pulizia-ed-igiene-ambientale-comprese-le-forniture-accessorie-relative-ai-servizi-igienici-da-esec/](#)).

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici diversi da quelli invitati dall'Amministrazione (sorteggiati nell'ambito della *Manifestazione di interesse a partecipare alla Rdo sul Mepa per l'affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale, comprese le forniture accessorie relative ai servizi igienici da eseguirsi presso le strutture di nuova attivazione di Laziodisu*" indetta con d.d. n. 2205 del 17 luglio 2018).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) iscrizione nel registro della CCIAA in cui l'impresa ha sede, **nell'attività oggetto della gara** qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere fornita la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
- b) **iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d. m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza **almeno alla fascia di classificazione "b"** di cui all'art. 3 del citato decreto.
- c) abilitazione al sistema MEPA al momento della presentazione della manifestazione di interesse nella specifica sottocategoria "**Servizi di pulizia degli immobili e disinfezione (schede di Rdo per: Fornitura a corpo)**" - sede legale dell'impresa: Lazio.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

d) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili¹ non inferiore ad **€ 123.222,20** IVA esclusa.

Il settore di attività è *Servizio di pulizia immobili e disinfestazione*.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire la maggior affidabilità degli operatori economici concorrenti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- Estratto dei bilanci degli ultimi tre anni approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio²:

- servizi/forniture analoghe al Servizio di pulizie ed igiene ambientale di importo complessivo minimo pari a **€ 123.222,20**.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

◆ In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici cui si applica, in via transitoria, la previsione dell'art. 9, comma 2 della Deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della Deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016: *"In via transitoria, i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all'articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del*

¹ Vedasi Cons. Stato, Sent. n. 2306 del 06.05.2014 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978 "[...] solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria (...) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare".

² Vedasi Cons. Stato, Sent. n. 2306 del 06.05.2014 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978: "[...] mentre per la capacità tecnica e professionale (...) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando/ invito e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria".

contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE”;

◆ In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto

f) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla certificazione di qualità **UNI EN ISO 14001** nel settore oggetto della gara ed in corso di validità.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI – EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 3 della Decisione della Commissione UE n. 2018/680 (conformità criteri ecolabel).

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

NB. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCLAA oppure a specifici Albi].

NB. In ogni caso, l'avvalimento è ammesso solo rispetto ad imprese iscritte al MEPA.

◆ Il ricorso all'avvalimento per la certificazione **UNI EN ISO 14001** comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente può indicare già nell'offerta i subappaltatori, fermo restando il divieto di subappalto nei confronti dell'operatore che concorre contestualmente in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 2.464,44, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso **Banca Popolare di Sondrio – Piazza dei Sanniti, 10/11 - 00185 ROMA (RM) - CODICE IBAN: IT 46 P 05696 03211 000051111X93**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo nei luoghi oggetto del servizio, specificati nell'art. 2 del Capitolato d'onori, è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal lunedì al venerdì entro il 5 DICEMBRE 2018, previo appuntamento con il referente sig. Patrizio Massari.

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante attesta l'avvenuta effettuazione dei sopralluoghi.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno inviare al sistema di e-Procurement per Amministrazioni – MEPA, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 10 DICEMBRE 2018**, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

N.B. Ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi le offerte che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando sono considerate irregolari.

La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella documentazione di gara sia nelle schede tecniche.

Qualora un'impresa volesse ritirare la propria offerta, potrà farlo autonomamente senza necessità di richiesta all'Amministrazione, purché effettui l'operazione di "*Ritiro Offerta*" entro i termini di chiusura per la presentazione offerte.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione (ALL. 1), il DGUE e le dichiarazioni integrative (ALL.2), nonché l'ulteriore documentazione richiesta a corredo.

A pena di esclusione, tutta la documentazione presentata deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa o da suo preposto. Tale documentazione deve poi essere presentata tramite il sistema MEPA.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, di cui all' *All. n. 1* e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il *DGUE* di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, modifiche messo a disposizione sulla piattaforma di e-procurement secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente Disciplinare: a tal fine la Stazione appaltante ha predisposto il modulo ALL. 2].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile su <http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-codice-comportamento/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
11. di aver preso visione dei luoghi.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascun **subappaltatore** e ciascuna **ausiliaria** rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 10 e, ove pertinente 12, allegandole al loro DGUE.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

15. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato d.m. 24 maggio 2012 recante “criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”, nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto.

Tutta la documentazione di seguito richiesta deve essere presentata in formato PDF e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o suo procuratore, e caricata sul MEPA.

La busta “B – Offerta tecnica” contiene i seguenti documenti:

- a) **relazione tecnica dei servizi/forniture offerti, a pena di esclusione;**
- b) I seguenti documenti connessi con l'attribuzione del punteggio previsto per l'offerta tecnica:
 1. *Schede tecniche dei macchinari che si intendono utilizzare (art. 16.1 criterio A, 2.2.);*
 2. *Schede tecniche dei prodotti che si intendono utilizzare in conformità ai CAM di cui al d.m. 24 maggio 2012 (art. 16.1, criterio C, 1.1.)³;*
 3. *CV del personale assegnato ai gruppi di lavoro (art. 16.1 criterio A, 1.1).*

La Relazione di cui alla lett. a), firmata digitalmente a pena di esclusione, è composta da paragrafi riferiti specificamente ai singoli elementi di valutazione (criteri nn. A, B, C ...) espressi nell'art. 16 del presente Disciplinare, i quali dovranno costituire la titolazione dell'indice della stessa. Essa dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell'offerta.

La suddetta Relazione Qualitativa:

- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro le 20 (venti);
- dovrà essere redatta in carattere “Times New Roman” di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola;

La modalità con la quale la Commissione attribuirà il punteggio all'offerta qualitativa è indicata nel successivo art. 16.

L'offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in forma singola.

N.B. Per i criteri sopraindicati l'assenza nella Busta B delle allegazioni richieste al punto b) comporterà l'attribuzione di punti 0 (zero). L'incompletezza delle allegazioni prodotte sarà

³ Si precisa che la mancanza di tali allegazioni comporta attribuzione di un punteggio pari a zero e non l'esclusione, come invece previsto dal Bando tipo n. 2/2018 dell'ANAC sulla cui base è stato redatto il presente disciplinare. La ragione posta a fondamento del discostamento, da parte della Stazione appaltante, dalla prescrizione del bando tipo è data dalla volontà di garantire la massima apertura concorrenziale, posto anche il numero limitato di operatori invitati, nonché la considerazione che l'attribuzione di un punteggio pari a zero in luogo dell'esclusione, sia più efficace al fine di selezionare l'operatore maggiormente in grado di espletare il servizio. L'esclusione, in conformità a quanto prevede il Bando tipo, permane invece nel caso di difformità dei prodotti di cui all'elenco lett. b.2) con le specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi.

valutata dalla Commissione giudicatrice con un minor punteggio espresso nell'ambito del criterio di valutazione.

N.B. La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).

In conformità a tale orientamento, al fine di far prevalere i principi di trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, non è consentito, a pena d'esclusione, l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

L'elenco di cui alla lett. b.2) contiene l'indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari) , 5.3.2 (disinfettanti e detergenti "superconcentrati"), 5.3.3 (altri prodotti), 5.3.4 (prodotti ausiliari) del d.m. 24 maggio 2012.

Tali prodotti devono, **a pena di esclusione** per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del d.m. 24 maggio 2012.

Per i sottoelencati prodotti, il concorrente:

- 1) per ciascun prodotto della categoria 5.3.1, fornisce le informazioni di cui al punto 6.1.9 e, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, presenta l'allegato A, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.8 del d.m. 24 maggio 2012;
- 2) per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2 e 5.3.3, fornisce le informazioni di cui al punto 6.2.10 e presenta l'allegato B, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.9 del d.m. 24 maggio 2012 (CAM di riferimento).
- 3) per ciascun prodotto della categoria 5.3.4, le informazioni richieste dal medesimo paragrafo.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, generata in automatico dal sistema di e-Procurement per Amministrazioni – MEPA ed in esso caricata, **firmata digitalmente, a pena di esclusione**, dal legale rappresentante **dell'impresa**, dovrà **indicare, a pena di esclusione**:

- prezzo complessivo offerto per l'appalto IVA esclusa, a seguito del ribasso percentuale offerto sul valore dell'appalto per 24 mesi ossia sull'importo di **€48.658,60 iva esclusa**;
- gli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

NB. Congiuntamente all'offerta economica generata dal sistema MEPA, il concorrente dovrà compilare, inserire e firmare digitalmente l'apposito **All. 3** al Disciplinare di gara in cui indicherà (riproducendo il medesimo ribasso dell'offerta economica generata dal MEPA) i seguenti elementi:

- a) il ribasso unico percentuale;

b) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, IVA esclusa a seguito del ribasso percentuale (di cui alla lettera a)) offerto sull'importo posto a base di gara dall'Amministrazione di € 48.658,60, IVA esclusa. In relazione a tale punto, l'offerente dovrà specificare la medesima percentuale di ribasso offerta per ciascuna annualità, come dettagliato nel modulo **ALL. 3**.

In caso di discrepanza si terrà conto della % di ribasso più favorevole per l'Amministrazione;

c) gli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti (coincidente con i costi già indicati nell'offerta economica generata dal MEPA);

d) la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice;

L'All. 3, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dall'Amministrazione aggiudicatrice a base di gara (si veda l'art. 59, comma 4, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

L'offerta economica dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l'espletamento delle procedure di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Il prezzo complessivo, indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell'IVA.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento

N.B. Non potranno essere inserite offerte pari a 0⁴.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

⁴Si rinvia sul punto in giurisprudenza Cons. Stato 1 aprile 2016 che recita testualmente che: "Invero, l'offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una "mancata offerta" in quanto non conforme alla lex di gara e, pertanto, è inammissibile".

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO					
<i>n°</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>max punti</i>	<i>Sub criterio</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>
1	Qualità della struttura organizzativa del personale	11	1.1	Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto	11
2	Qualità del piano di lavoro e delle apparecchiature utilizzate	17	2.1	Adeguatezza del piano di lavoro ed efficienza della struttura logistica	10
			2.2	Caratteristiche dei macchinari in termini di capacità operativa e rumorosità	7
Totale punti max					28

B SISTEMI DI AUTOVERIFICA				
<i>n°</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>Sub criterio</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>
1	Efficacia del sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio (controllo di risultato)	1.1	Funzionalità ed efficacia del sistema di controllo per verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti dal capitolato e della relativa rendicontazione	23

C PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE/CONTENERE GLI IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL <u>D.M.24 MAGGIO 2012 IN G.U. N. 142 DEL 20 GIUGNO 2012</u>				
<i>n°</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>Sub criterio</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>
1	Efficacia del piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre l'impatto ambientale	1.1.	Efficacia delle procedure proposte per ridurre il consumo di sostanze chimiche (uso di prodotti riutilizzabili in microfibra; efficienza dei sistemi di dosaggio e relativa formazione del personale etc.)	24

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **50** punti del "punteggio tecnico complessivo".

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Le soluzioni migliorative proposte, verranno valutate dalla Commissione di gara secondo i seguenti criteri motivazionali:

A	Organizzazione del servizio	Criterio motivazionale
1	Qualità della struttura organizzativa del personale:	
1.1.	Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto	<p>È richiesta la descrizione della struttura organizzativa del personale e il gruppo di lavoro preposti all'erogazione del servizio. Otterrà un punteggio maggiore l'operatore che presenta un'organizzazione più efficiente, tenuto conto, tra l'altro, della composizione del/i gruppo/i di lavoro per ciascuna struttura, con indicazione esperienziale del personale fornito, del livello di qualifica, delle turnazioni/rotazione dei gruppi di lavoro.</p> <p><u>(Per i criteri sopraindicati l'assenza nella Busta B delle allegazioni richieste al punto b) dell'art. 14 comporterà l'attribuzione di zero punti. L'incompletezza delle allegazioni prodotte sarà valutata dalla Commissione giudicatrice con un minor punteggio espresso nell'ambito del criterio di valutazione).</u></p>
2	Qualità del piano di lavoro e delle apparecchiature utilizzate:	
2.1	Adeguatezza del piano di lavoro ed efficienza della struttura logistica	<p>È richiesto di illustrare nel dettaglio il piano di lavoro proposto e la struttura logistica, in termini di organizzazione del lavoro e delle modalità di erogazione delle prestazioni. Otterrà un punteggio maggiore l'operatore che garantisce il servizio più efficiente e coerente, tenuto conto delle seguenti voci (elenco non esaustivo): modalità di sostituzione dei dipendenti assenti, presenza di un presidio fisso di ricognizione, periodicità dei corsi di formazione del personale anche in ordine al rispetto dei CAM ambientali.</p>
2.2	Caratteristiche dei macchinari in termini di capacità operativa e rumorosità	<p>È richiesta l'indicazione dei macchinari utilizzati, con specificazione della capacità operativa e della rumorosità. Otterrà un punteggio maggiore l'operatore che, sulla base delle <u>schede tecniche presentate</u>, relative ai macchinari, dimostra una maggiore efficienza operativa dei macchinari nonché una minore rumorosità degli stessi.</p> <p><u>(Per i criteri sopraindicati l'assenza nella Busta B delle allegazioni richieste al punto b) dell'art. 14 comporterà l'attribuzione di zero punti. L'incompletezza delle allegazioni prodotte sarà valutata dalla Commissione giudicatrice con un minor punteggio espresso nell'ambito del criterio di valutazione).</u></p>

B	Sistemi di autoverifica	Criterio motivazionale
1	<u>Efficacia del sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio (controllo di risultato):</u>	
1.1.	Funzionalità ed efficacia del sistema di controllo per verificare	<p>È richiesto di descrivere il sistema di controllo proposto per effettuare le verifiche degli standard di qualità del servizio e</p>

il rispetto degli standard di qualità richiesti dal capitolato e della relativa rendicontazione	la relativa rendicontazione. Otterrà un punteggio maggiore l'operatore che è dotato di un sistema di controllo in grado di verificare sia a monte (presso la propria ditta) sia a valle (presso le strutture in cui deve essere eseguito il servizio) il rispetto degli standard di qualità del servizio e ne descrive le caratteristiche.
---	--

C	Piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre/contenere gli impatti ambientali ai sensi del d.m.24 maggio 2012 in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012	Criterio motivazionale
1.	<u>Efficacia del piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre l'impatto ambientale:</u>	
1.1.	Efficacia delle procedure proposte per ridurre il consumo di sostanze chimiche (uso di prodotti riutilizzabili in microfibra; efficienza dei sistemi di dosaggio e relativa formazione del personale etc.)	È richiesto di illustrare le procedure proposte per garantire la riduzione del consumo di sostanze chimiche, specificando anche l'eventuale ricorso a prodotti riutilizzabili in tessuto microfibra, i sistemi di dosaggio utilizzati (manuali, automatici etc.) e l'eventuale formazione specifica al personale in merito alla diluizione dei prodotti. Otterrà un punteggio maggiore l'operatore, la cui proposta per ridurre il consumo di sostanze chimiche è ritenuta più efficace sulla base delle <u>schede tecniche relative ai prodotti utilizzati presentate</u> . (Per i criteri sopraindicati l'assenza nella Busta B delle <u>allegazioni richieste al punto b) dell'art. 14 comporterà l'attribuzione di zero punti</u> . L'incompletezza delle allegazioni prodotte sarà valutata dalla Commissione giudicatrice con un minor punteggio espresso nell'ambito del criterio di valutazione).

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della precedente tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo mediante **confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.**

Sulla base di tale sistema ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra **1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima)**, eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	G....	N
A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AN
	B	BC	BD	BE	BF	BG	BN
		C	CD	CE	CF	CG	CN
			D	DE	DF	DG	DN
				E	EF	EG	EN
					F	FG	FN
						N-1

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio:

a) si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula "bilineare"

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, secondo il seguente metodo:

aggregativo compensatore mediante la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

- $C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i -esimo;
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- \sum_n = sommatoria

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 10 DICEMBRE 2018 alle ore 11.00 , secondo la modalità “pubblica” propria del sistema e-Procurement del Mepa.

Le ulteriori sedute pubbliche verranno comunicate attraverso il sistema di e-Procurement del MEPA secondo le modalità proprie del suddetto sistema.

Prima fase: Il RUP procederà all'apertura della “*Documentazione Amministrativa*” in **modalità pubblica** che sarà valutata designando ogni singolo documento “*Approvato*” nel caso in cui l'esito della valutazione sia positivo, o “*Non approvato*” nel caso in cui l'esito della valutazione sia negativo. Questo ultimo caso determinerà di fatto l'esclusione della impresa dalla gara.

Il RUP, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare ed alle regole del MEPA, procederà ai seguenti adempimenti, dei quali sarà redatto apposito verbale:

- verifica della Firma Digitale, attraverso il sistema di e- Procurement, sui documenti inviati dai fornitori;
- verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara;
- valutazione dell'eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio;
- adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Nell' ipotesi in cui la verifica della firma digitale fallisca per problemi imputabili al certificato del concorrente, il documento non sarà accettato dal RUP, decretando l'esclusione dell'impresa dalla gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

NB. La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, (che legittima il rinvio al "Regolamento relativo alle Commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture" approvato con decreto commissariale n. 24 del 16 giugno 2016 a cui si rinvia *per relationem*), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente (www.laziodisco.it), nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara" – "Servizi" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

- La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 17.1 e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica (contratto generato dal sistema MEPA).

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

N.B.: nei casi di cui all'art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante “*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*”.

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

Verifiche ai sensi del CAM di riferimento:

- ***Verifiche relative a specifiche tecniche dei prodotti per l'igiene (par. 5.3.1.):*** l'offerente deve fornire la lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'All. A del CAM di riferimento, con la quale attesta che sono conformi ai criteri ambientali minimi.

- ***Verifiche relative a specifiche tecniche dei prodotti disinfettanti (par. 5.3.2.):*** l'offerente deve fornire la lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'All. B del CAM di riferimento, con la quale attesta che sono conformi ai criteri ambientali minimi. L'Aggiudicatario per attestare la rispondenza di tali prodotti ai “*criteri ambientali minimi*” di cui al punto 6.2. dei CAM, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel suddetto punto 6.2.

- ***Verifiche relative a specifiche tecniche dei prodotti disinfettanti (par. 5.3.3.):***

Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire la lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzioni d'uso, e sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'All. B dei CAM. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario **allegare in sede di presentazione dell'offerta** anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni. L'Aggiudicatario per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6.2. dei CAM, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel suddetto punto 6.2.

- ***Verifiche relative a specifiche tecniche dei prodotti ausiliari (par. 5.3.4.):*** l'offerente deve fornire la lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'Amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

- ***Verifiche relative a specifiche tecniche c.d. premianti (par. 5.4.):*** Presentazione del Piano, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta offerente, avvalorato ove possibile da prove documentali. L'amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale della rispondenza degli impegni assunti nel "Piano gestionale del servizio" finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali sui luoghi di svolgimento del servizio, sia con sopralluoghi che per presa visione della documentazione prodotta nella reportistica periodica.

- ***Verifiche relative al rispetto dei criteri di cui al par. 6:***

- L'offerente deve presentare la lista dei prodotti detergenti che fornirà o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie ordinarie, indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'All. A dei CAM, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1. a 6.1.8.

L'aggiudicatario, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

- Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l'elenco dei prodotti superconcentrati, disinfettanti o per usi specifici che fornirà o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie periodiche o straordinarie, indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i "prodotti superconcentrati". Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all'All. B per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 6.2.1. al punto 6.2.8.,

in luogo della dichiarazione di cui all'All. B del relativo CAM è sufficiente che il legale rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica dei sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

L'aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" indicati nei punti da 6.2.1. a 6.2.8. dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'All. B. L'Amministrazione richiederà all'aggiudicatario provvisorio per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nella Tabella di cui all'ALL. C.

L'inadempimento, da parte dell'impresa affidataria, agli obblighi derivanti dalla clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull'impresa subentrante.

La mancata accettazione, senza giustificato motivo, della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata e, come tale, risulta inammissibile nelle gare pubbliche.

24.1 CAMPIONATURA

Per l'esecuzione delle forniture accessorie oggetto del presente appalto è richiesta la campionatura delle stesse, la cui accettazione è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 14.3.1, n. 6). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

Modalità di esecuzione della campionatura per le forniture accessorie:

L'aggiudicatario deve presentare, entro il termine specificato dalla Stazione appaltante, un **campione di ogni prodotto oggetto della forniture accessorie** (relative ai servizi igienici, come dettagliato nel Capitolato) al Responsabile del procedimento presso Di.S.Co. (già Laziodisu).

I prodotti "campione" devono altresì essere muniti di propria confezione e istruzioni d'uso (in lingua italiana) ove previste.

Alla suddetta campionatura, si devono allegare, necessariamente, ove previste, le schede tecniche e le certificazioni riguardanti i materiali, le tipologie, le caratteristiche riferibili ad ognuno degli articoli richiesti dal capitolato d'onere e riguardanti ogni articolo fornito in sede di campionatura, in modo da consentire la verifica della piena corrispondenza degli articoli a quanto richiesto.

La campionatura si intende a titolo gratuito e verrà conservata dal RUP presso l'Amministrazione appaltante anche ai fini della comparazione con i prodotti successivamente forniti e per ulteriori eventuali controlli.

La verifica di conformità dei prodotti "campione" è effettuata sotto la responsabilità del Responsabile

del procedimento.

In caso di mancata presentazione della campionatura di cui sopra o nel caso di presentazione della stessa oltre il termine stabilito, l'Amministrazione revocherà l'affidamento a favore dell'Impresa concorrente che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il **Foro di Roma**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Timbro e firma per accettazione
